

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

n. 20

del 30-12-2024

Prot. 2316/2024

**OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2023.**

Addì 30.12.2024 alle ore 17.00, nella sala del consiglio presso la sede dell'Ente, convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Anaunia".

Dall'appello risulta:

Gilli Flavio	Presidente	Presente
Poli Claudio	Vicepresidente	Presente
Chini Nicholas	Consigliere	Presente
Ferenzena Loretta	Consigliere	Presente
Maccani Nicola	Consigliere	Presente
Pellizzari Paolo	Consigliere	Assente giustificato
Rizzardi Carla	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore, dott. Fausto Flaim, che svolge anche funzione di verbalizzante.

È designato alla firma del verbale della seduta la Consigliera Carla Rizzardi.

È presente alla seduta il Revisore contabile, dott. Gilberto Borzaga.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

**OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2023.**

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Anaunia" può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7);

Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Predaia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata posseduta dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico;

Richiamata la circolare U.P.I.P.A. n. 41 di data 28/11/2024 con la quale è stato comunicato che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni sono tenute ad adottare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un provvedimento sull'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro con la quale vengono esposti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014;

Preso atto che l'atto di ricognizione delle partecipazioni detenute, ad oggi effettuato con cadenza annuale sulla base delle disposizioni nazionali, in ragione delle modifiche introdotte a livello provinciale potrebbe essere effettuato con cadenza triennale;

Considerato che si ritiene che attualmente la disciplina provinciale manchi di coordinamento con quella nazionale per quanto riguarda l'obbligo annuale di comunicazione dell'atto di ricognizione alla competente sezione della Corte dei Conti (entro il 31/12 di ogni anno) e di caricamento dei dati sul Portale del MEF (entro i termini previsti all'apertura del Portale stesso che varia ogni anno);

Ritenuto pertanto opportuno mantenere l'adempimento dell'atto di ricognizione con cadenza annuale, almeno fino a quando non saranno chiarite le modalità di adempimento agli ulteriori obblighi connessi all'emanazione dell'atto di ricognizione;

Visti:

- la deliberazione consiliare n. 17 del 03/10/2017, qui integralmente richiamata condividendo le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 per l'anno 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;
- il decreto del Presidente n. 5 dd. 01/04/2019, ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 dd. 18/04/2019, con il quale si è, tra l'altro, preso atto che, in merito alla partecipazione alla Fondazione Trentina per l'Autismo ONLUS come risultante nell'allegato A della suddetta deliberazione di ricognizione, la stessa non era da considerarsi partecipazione societaria, in quanto questo Ente ha versato alla stessa solamente un contributo a fondo perduto;

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2023, dando atto che l'unica società partecipata direttamente dall'Ente è UPIPA sc;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	1,45%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,754%	Mantenimento	

Dato atto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che, in base a quanto sopra, si è ritenuto non sussistesse ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Visti gli Indirizzi, condivisi dalla Corte dei Conti, pubblicati sul Portale del Tesoro, con i quali il MEF fornisce alcune indicazioni per la redazione del provvedimento che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P.;

Preso atto che relativamente alla ricognizione ordinaria, il suddetto documento del MEF suggerisce di predisporre una scheda di dettaglio utile a definire le informazioni generali su ciascuna partecipata;

Viste le schede di dettaglio predisposte dagli uffici amministrativi in collaborazione con UPIPA sc, secondo le indicazioni del MEF, allegate alla presente deliberazione sub 1) e 2);

Constatata l'urgente necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e ss.mm. al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Vista la L.R. n. 7 del 21/09.2005 "nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona." e ss.mm;

Vista la L.R. n. 9 del 28 settembre 2016 "Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona";

Visto il D.P.G.Reg. n. 3/L dd. 13/04/2006;

Visto il D.P.G.Reg. n. 4/L dd. 13/04/2006, così come modificato con D.P.Reg. n. 7 dd. 17/03/2017;

Visto il D.P.G.Reg. n. 12/L dd. 17/10/2006, così come modificato con D.P.Reg. n. 6 dd. 17/03/2017;

Visto lo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Anaunia" di Predaia fraz. Taio, approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dd. 27.01.2017 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 162 dd. 30.05.2017;

Visti i vigenti Regolamento di organizzazione, Regolamento di contabilità e Regolamento per i contratti dell'A.P.S.P. Anaunia di Predaia fraz. Taio;

Accertata la propria competenza all'adozione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello Statuto dell'A.P.S.P. Anaunia di Predaia fraz. Taio, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 162 dd. 30.05.2017;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2024-2026 contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 di data 31 gennaio 2024;

Verificata l'assenza di conflitti di interesse da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm., del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall'A.P.S.P. Anaunia;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa nonché contabile del presente atto da parte del Direttore dell'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. n. 7/2005;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

1. **Di approvare** la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2023, dettagliate nelle schede allegate alla presente deliberazione sub 1) e 2), accertandole come da seguente tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	1,45%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,754%	Mantenimento	

2. **Di dare atto** che si è stabilito di mantenere tutte le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione delle stesse;
3. **Di dare atto** che l'esito della ricognizione di cui al presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
4. **Di demandare** al Direttore dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto stabilito nella presente deliberazione;
5. **Di dichiarare**, per l'urgenza e con separata votazione all'unanimità, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
6. **Di pubblicare** la presente deliberazione nell'albo informatico del sito aziendale [www.apsptaio.org](http://www.apsptaio.org), entro cinque giorni dalla sua adozione e per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. 28 settembre 2016, n. 9;
7. **Di dare evidenza** che avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 25.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il TRGA di Trento, ai sensi dell'art. 29 e seguenti del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

IL PRESIDENTE  
F.to Flavio Gilli

IL CONSIGLIERE DESIGNATO  
F.to Carla Rizzardi

IL DIRETTORE  
F.to Fausto Flaim

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, senza osservazioni.

Predaia fraz. Taio, 30 dicembre 2024

IL DIRETTORE  
F.to - Fausto Flaim -

---

### **ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 di data 30.12.2024

**OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2023.**

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno **31/12/2024** nell'albo informatico del sito aziendale [www.apsptaio.org](http://www.apsptaio.org), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione è dichiarata **immediatamente esecutiva**, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2005 e ss.mm.

Predaia fraz. Taio, 31 dicembre 2024

IL DIRETTORE  
F.to - Fausto Flaim -

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Predaia fraz. Taio, li 31 dicembre 2024

IL DIRETTORE  
- Fausto Flaim -

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)*